

TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 14944/2023 del 18-10-2023

R.G. n. 24453/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE ### Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24453 Ruolo Generale dell'anno 2018, e rimessa per la decisione al collegio in data ###, vertente T R A ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in forza di procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in ### attrice E ### rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### convenuta E ### rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### R.G. n. 24453/2018 ### pag. 2/13 terza chiamata ### responsabilità amministratore s.r.l.

CONCLUSIONI

Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini: per parte attrice: "### l'On. le ### adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la responsabilità della ###ra ### nei confronti della società attrice ai sensi dell'art. 2746, comma 1 c.c.; 2) e per l'effetto, condannare la ###ra ### al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, quantificati in ### ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze onorari e accessori

come per legge." ; per parte convenuta: riportandosi integralmente agli atti introduttivi: "### rigettare la domanda attrice, per essere infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali e accessori di legge"; per la terza chiamata: riportandosi a quelle formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: "### l'On.le ### adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1. rigettare le domande tutte proposte dalla ###ra ### nei confronti della odierna deducente, perché inammissibili ed infondate per tutti i motivi suesposti; 2. accertare, comunque, per tutti i motivi suesposti, che i danni lamentati dalla società attrice sono ascrivibili alla sola responsabilità della ###ra ### 3. con vittoria di spese, competenze onorari e accessori come per legge"; PREMESSO IN FATTO CHE: Con atto di citazione, ritualmente

n o t i f i c a t o , l a # # # s . r . l . c o n v e n i v a / i n g i u d i z aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dall'01.12.2014 fino al gennaio 2017, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni; - da verifiche contabili effettuate dal nuovo amministratore unico erano emerse alcune irregolarità e un ammanco pari ad ### ; in particolare, dalla contabilità provvisoria R.G. n. 24453/2018 ### pag. 3/13 della società era emersa la sussistenza di una cassa pari ad ### somma che non era stata consegnata dalla convenuta al momento delle dimissioni né su sollecito del nuovo amministratore; ulteriori somme, pari ad ### erano state prelevate ed imputate in contabilità come "restituzione finanziamento soci", sebbene non vi fosse traccia dei pagamenti asseritamente intervenuti.

Alla luce delle suesposte argomentazioni e data la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2476 c.c., parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione, richiamato nelle note di trattazione scritta sopra riportate. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ### eccependo: - l'infondatezza della domanda attrice con riguardo ad ogni deduzione relativa alla responsabilità della convenuta per le irregolarità contabili, poiché la medesima aveva assunto la carica di amministratrice, solo di diritto, della ### S.r.l., nel 2014, mentre di fatto la società era stata sempre gestita da ### - la carenza di prova sulla responsabilità, per dolo o colpa, dell'ex amministratore unico della società.

Parte convenuta, pertanto, formulando preliminarmente istanza di chiamata in causa della socia unica della ### s.r.l, ### precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione, conformemente a quanto indicato nelle note di trattazione scritta sopra riportate. Autorizzata la chiamata in causa della terza ### la ### conveniva in giudizio quest'ultima, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In via principale, rigettare la domanda attrice, per essere infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali e accessori di legge; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare la qualità di amministratore di fatto della ###ra ### accertare e dichiarare la responsabilità della ###ra ### per i fatti dedotti in citazione per l'effetto condannare la ###ra ### a tenere indenne e manlevare la ###ra ### per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice; 3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della ###ra ### nei confronti della ###ra ### per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice".

R.G. n. 24453/2018 ### pag. 4/13 Si costituiva in giudizio l'### la quale, contestando quanto ex adverso sostenuto da parte attrice, perché ritenuto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, eccepiva: - la nullità della citazione per chiamata di terzo, per assoluta indeterminatezza della causa petendi e del petitum; - la carenza di prova circa le proprie pretese vesti di amministratore di fatto; - la responsabilità esclusiva della ### per i fatti di cui era causa, in quanto gli atti gestori perpetrati ai danni della società non potevano essere addebitati alla terza chiamata, ma costituivano un comportamento inadempiente, rispetto agli obblighi incombenti sull'organo amministrativo, con particolare riguardo al dovere di agire nel rispetto della conservazione del patrimonio sociale e con la dovuta diligenza, imputabile esclusivamente alla convenuta. ### precisava, pertanto, le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta richiamata nelle note di trattazione scritta sopra riportate.

Ritenuti inammissibili la prova testimoniale articolata dalla parte convenuta e l'ordine di esibizione richiesto dalla stessa ex art. 210 c.p.c., la causa, così

istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini / e x / a r t . 1 9 0 / c . p . c . per il deposito delle repliche.

OSSERVA

IN DIRITTO Ritiene il ### che, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta dalla società attrice - non adeguatamente contrastate dalla convenuta - debba pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta dalla ### s.r.l..

In via preliminare, atteso il tenore delle difese svolte dalla convenuta ### appare opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale in merito alla disciplina vigente in tema di responsabilità dell'amministratore.

Come noto il legislatore della riforma, con l'art. 2476 c.c. ha disciplinato in maniera autonoma la responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata per condotte di mala gestione foriere di danni per il patrimonio sociale ed i rimedi in concreto esperibili.

R.G. n. 24453/2018 ### pag. 5/13 Segnatamente, l'azione sociale, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.

Ed infatti, gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei cennati doveri. ### degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere, dunque, direttamente dalla società, senza che all'uopo occorra apposita delibera assembleare che autorizzi l'esercizio dell'azione.

Va, ora, precisato che il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori.

Deve, poi, evidenziarsi - per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto

dell'onere della prova - che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.

Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

R.G. n. 24453/2018 ### pag. 6/13 In altri termini, anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. ### 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

In relazione alla specificità della fattispecie concreta - ed alla luce del tenore delle difese svolte dalla convenuta - occorre evidenziare che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è

gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo "distratti o distolti".

In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo "formalmente" la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia ommesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di R.G. n. 24453/2018 ### pag. 7/13 preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa. Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui "in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". Il cosiddetto amministratore di comodo (o "testa di legno") non può mai invocare tale sua posizione (di non concreta attività di gestione) per essere ritenuto indenne da responsabilità conseguente ad atti di mala gestio compiuti o,

comunque, non impediti dal medesimo (cfr. Trib. Torino 11/06/2018).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la ### s.r.l. ha formulato all'indirizzo di ### due addebiti specifici, ovvero: a) la sostanziale distrazione dalle finalità sociali della complessiva somma di ### oggetto di vari prelievi per contanti eseguiti, dall'01.12.2014 sino al gennaio 2017, quando la ### aveva ricoperto la carica di amministratrice unica della società, dal conto corrente intestato alla società; b) l'omessa consegna, da parte della convenuta al nuovo amministratore, della "liquidità" di cassa, pari ad ### risultante al momento in cui la ### era cessata dalla carica.

A fondamento del primo dei predetti addebiti la ### s.r.l., già in allegato all'atto di citazione, ha prodotto copia del mastrino nel quale risultano annotati i vari prelievi per contanti dal conto corrente intestato alla società, effettuati nel corso del 2016, con successiva annotazione di impiego delle somme prelevate per "restituzione finanziamento".

Ha, quindi, precisato che dell'asserito versamento in favore del socio unico ### s.r.l., per contanti ed in più soluzioni, della complessiva somma di ### non vi era traccia alcuna nei bilanci e nella restante contabilità sociale. Ha, altresì, documentato che, alla richiesta di chiarimenti, il legale rappresentante della ### s.r.l., con missiva del 4 luglio 2017, aveva negato di aver ottenuto somme a titolo di rimborso di finanziamenti.

A fronte delle cennate allegazioni ed emergenze documentali, la convenuta ### ben lungi dal dedurre di aver, invece, effettivamente destinato a finalità sociali la R.G. n. 24453/2018 ### pag. 8/13 somma in questione, ha asserito di aver assunto "solo formalmente" la carica di amministratore unico della ### s.r.l.; ha precisato, in particolare, che nel periodo in cui aveva ricoperto la carica la predetta società era stata gestita, di fatto ed in via esclusiva, da ### la quale aveva anche effettuato - di sua iniziativa e senza renderle conto - i prelievi dal conto corrente intestato alla ### s.r.l..

Ciò posto, va rilevato che, ove pure fosse stato acclarato che la somma di ### di pertinenza della società attrice era stata prelevata - evidentemente senza alcun titolo - da ### l'odierna convenuta non potrebbe certo andare esente da

responsabilità.

E tanto in considerazione del fatto che, avendo accettato la carica di amministratrice unica della ### s.r.l., era, per ciò solo, gravata dal dovere di assicurare la conservazione del patrimonio della società e la destinazione alle finalità sociali e, dunque, dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie anche al fine di prevenire condotte distrattive di terzi.

Ad ogni buon conto, anche la cennata prospettazione difensiva di parte convenuta è risultata destituita di fondamento.

Ed infatti la ### s.r.l., in allegato alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. ha prodotto, inter alia, copia delle varie richieste di prelevamento dal conto corrente intestato alla società, relative proprio alle operazioni oggetto di doglianza, le quali recano tutte l'indicazione della ### s.r.l., quale parte richiedente, e risultano tutte sottoscritte da ### titolare del potere di operare sul conto, con firma non fatta oggetto di disconoscimento da parte della stessa.

Ebbene, acclarato che la convenuta, nel corso del 2016, ha prelevato dal conto corrente intestato alla ### s.r.l. la complessiva somma di ### giustificando tali prelievi come destinati a "restituzione finanziamento", ed acclarato, altresì, che nessun rimborso è stato di fatto eseguito in favore del socio unico, non può che ritenersi che l'importo in questione sia stato oggetto di sottrazione ai danni della società; e ciò anche in considerazione del fatto che l'odierna convenuta, pur a fronte delle inequivoche emergenze documentali sopra richiamate, non ha in alcun modo dedotto o dimostrato l'impiego per finalità sociali del contante prelevato.

R.G. n. 24453/2018 ### pag. 9/13 Quanto, poi, all'ulteriore addebito va rilevato che l'esistenza di una giacenza di cassa per ### risulta dal medesimo mastrino prodotto in copia dalla società attrice.

A fronte di tale emergenza, ### si è limitata ad evidenziare il carattere esclusivamente formale che la medesima ha rivestito all'interno della società, valendo, pertanto, al riguardo, le considerazioni sopra svolte in riferimento alla circostanza che non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo "formalmente" la carica di

amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società.

Sul punto, peraltro, la valenza probatoria del documento contabile prodotto dalla odierna attrice discende dalla circostanza che lo stesso - anche quanto all'annotazione relativa alla giacenza di cassa al 31.12.2016 - proviene proprio dal soggetto contro cui lo stesso è invocato.

Ed infatti, è certo noto che tra le obbligazioni gravanti sull'amministratore di società rientra anche quello di curare la regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonché di provvedere alla redazione dei bilanci di esercizio. E non par superfluo rimarcare che, rientrando tra gli obblighi specifici correlati alla carica la tenuta delle scritture contabili, quest'ultimo, come pure la responsabilità per eventuali omissioni o irregolarità, sono sempre riferibili ed imputabili all'amministratore, anche quando lo stesso si avvalga dell'ausilio di professionisti.

In definitiva, dunque, la circostanza che nella contabilità sociale tenuta da ### risulti una giacenza di cassa per ### implica ammissione, da parte della stessa, della effettiva esistenza in cassa dell'importo indicato.

Pertanto, posto che la convenuta non ha offerto adeguati elementi per contrastare le cennate risultanze contabili e neppure ha dimostrato di aver rimesso al nuovo amministratore la somma che, dalle scritture contabili dalla stessa predisposte, risultava essere in cassa al momento della cessazione dalla carica, non può che ritenersi fondato anche l'ulteriore addebito formulato dalla ### s.r.l..

In conclusione, quindi, in accoglimento delle domande di parte attrice, ### va condannata a pagare, in favore della ### s.r.l., a titolo di ristoro dei danni per omissioni e condotte in violazione degli obblighi di legge poste in essere in qualità di amministratore unico, la complessiva somma di ### R.G. n.

24453/2018 ### pag. 10/13 Va, poi, rammentato che il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio della società danneggiata nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data

della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).

Pertanto, l'indicata somma di ### deve essere rivalutata sulla base degli indici ### con decorrenza dalla data della cessazione dalla carica di ### evento che può riguardarsi come momento in cui è venuto a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. ### va, dunque, condannata al pagamento, in favore della ### s.r.l., dell'indicata somma di ### oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ### con decorrenza dalla data della cessazione della stessa dalla carica e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).

Deve invece essere rigettata la domanda formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata ### Come detto, stando alle allegazioni della ### il danno, per il risarcimento del quale agisce in questa sede la ### s.r.l., sarebbe imputabile, in via esclusiva, ad atti gestori compiuti dalla terza chiamata, in veste di amministratrice di fatto.

Orbene, si deve in primo luogo precisare che la figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto - non formalmente investito della carica - si ingerisca egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione R.G. n. 24453/2018 ### pag. 11/13 della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4)

autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori "di diritto" (cfr. Trib. ### 11/04/2017).

Sicché, è amministratore di fatto chi, senza valido titolo - ad esempio, per nomina irregolare, per usurpazione dei poteri o per assenza di una formale investitura - gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Nel caso di specie la convenuta non ha dato prova di un esercizio, in via di fatto, da parte della terza chiamata, di poteri gestori della ### s.r.l. nei termini pocanzi descritti.

Né la lacuna probatoria poteva, nel caso di specie, essere colmata con l'assunzione della prova per testi formulata dalla convenuta in sede di memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c., con i testi ### e ### atteso che i capitoli di prova («3) ### che la sig.ra ### ha assunto la carica di amministratrice, solo di diritto, della ### S.r.l.»; «4) ### che la sig.ra ### ha sempre gestito, uti dominus, la ### S.r.l. - come tutte le altre società del gruppo - effettuando, secondo le proprie esigenze, i prelievi sul conto corrente della medesima S.r.l. o accedendo alla cassa, senza mai dover dar conto delle scelte economico/finanziarie alla sig.ra ### sono stati formulati in termini eccessivamente generici e, in ogni caso, implicavano valutazioni di natura sostanzialmente giuridica, incompatibili con la prova per testi.

A ciò si aggiunga che il capitolo 4) («### che la sig.ra ### ha sempre gestito, uti dominus, la ### S.r.l. - come tutte le altre società del gruppo - effettuando, secondo le proprie esigenze, i prelievi sul conto corrente della medesima S.r.l. o accedendo alla cassa, senza mai dover dar conto delle scelte economico/finanziarie alla sig.ra ### è finalizzato a provare circostanze di fatto sconfessate dalle prove documentali prodotte dall'attrice, le quali danno atto del fatto che i prelievi contestati nell'ambito del presente giudizio sono stati effettuati personalmente dalla ### Parimenti la prova orale articolata dalla convenuta con il teste ### riguarda circostanze documentali e/o irrilevanti ai fini del decidere («1) ### che Lei è la R.G. n. 24453/2018 ###

pag. 12/13 commercialista della ### s.r.l.»; «2) ### che la sig.ra ### ha conferito l'incarico professionale di consulenza contabile per ### s.r.l.»; «3) ### che Lei ha depositato i bilanci relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 per conto della ### s.r.l.»; «5) ### che socio unico della ### S.r.l. è la ### s.r.l.»; «6) ### che socio unico della ### s.r.l. è la sig.ra ### e generiche («4) ### che prima dell'approvazione e deposito di ogni bilancio della ### s.r.l. venivano fatte riunioni alle quali partecipava anche la sig.ra ###. Mentre la richiesta di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., relativo a tutta la documentazione bancaria, ai bilanci, ai conti economici ed al registro di cassa 2016 - 2017 della ### s.r.l. è stata genericamente formulata, concerne, in parte, documentazione, come i bilanci di esercizio, reperibile presso pubblici registri e, comunque, è irrilevante ai fini della decisione sulla questione in esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, con riduzione ai minimi della sola voce relativa alla fase di trattazione istruttoria, atteso che trattasi di controversia di natura prettamente documentale.

P.Q.M.

di ### - ### specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento come sopra promosso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna ### al pagamento, in favore della ### s.r.l., della complessiva somma di ### oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ### con decorrenza dalla data di cessazione dalla carica della predetta amministratrice e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, sul totale delle somme di cui sopra, gli interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della sentenza e fino all'integrale soddisfo; - rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta ### nei confronti della terza chiamata ### - condanna ### alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio, che liquida in ### per esborsi ed ### per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,

iva e cpa come per legge; R.G. n. 24453/2018 ### pag. 13/13 - condanna ### alla
refusione, in favore della terza chiamata ### delle spese legali del presente
giudizio, che liquida in ### per compensi, oltre rimborso forfettario spese
generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023. ###

estensore ###

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 14944/2023 del 18-10-2023 TRIBUNALE DI ROMA reperibile al permalink:

<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/roma/2023/14944.html#1403a>